

key Energy

THE GREEN TECHNOLOGIES EXPO

key Energy

THE GREEN TECHNOLOGIES EXPO

03.06

NOVEMBRE 2015
RIMINI - ITALY

Convegno del 4 novembre 2015, Sala Tulipano
FER ed Efficienza : gli obblighi e gli adempimenti annuali degli Operatori Elettrici e le opportunità di qualifica dei Sistemi Efficienti di Utenza



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

16.00–16.20 **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:** *le sanzioni per la mancata comunicazione di consumo tramite il Servizio Telematico Doganale - EDI, tenuta e consegna dei registri, procedure di ravvedimento, Roberto Fulgido, Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;*

Fattorie
del Sole

COLDIRETTI

www.fattoriedelsole.org



COLDIRETTI



***FER ED EFFICIENZA : GLI OBBLIGHI E GLI ADEMPIMENTI
ANNUALI DEGLI OPERATORI ELETTRICI E LE OPPORTUNITÀ DI
QUALIFICA DEI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA***

Rimini, 4 novembre 2015

*Le sanzioni per la mancata comunicazione di consumo tramite
il Servizio Telematico Doganale - EDI, tenuta e consegna dei
registri, procedure di ravvedimento*

Ing. Roberto FULGIDO

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione

-
- **L'Agencia delle Dogane e dei Monopoli**
 - **L'Accisa**
 - **Il Quadro Normativo**
 - **L'Energia Elettrica e l'Accisa**
 - **Le Figure Professionali**
 - **I Soggetti Obbligati – Adempimenti**
 - **Le Figure Professionali**
 - **Il soggetti non obbligati – Adempimenti**
 - **Il ravvedimento**
 - **Le Aliquote d'Accisa**
 - **Il Registro delle letture**
 - **La Dichiarazione di Consumo**
 - **I Sistemi Efficienti di Utenza**
 - **I SEU e le Accise**
 - **ONCE**
 - **La Telematizzazione delle Accise**
 - **Il Metodo**
 - **Il Progetto RE.TE.**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è competente a svolgere i servizi relativi all'**amministrazione**, alla **riscossione** e al **contenzioso** [...] delle **accise** sulla produzione e sui consumi

Art. 63, D.Lgs. 300/99 e s.m.i.

Compiti

Come?

Attraverso **il controllo** effettuato dagli Uffici periferici, con una competenza su base territoriale

Cos'è?

Imposizione Indiretta su produzione e consumo di

Alcole Etílico e
Bevande Alcoliche



Prodotti
Energetici




Energia Elettrica



Tabacchi Lavorati



Il quadro normativo




Normativa Europea




Normativa
Nazionale

L'Energia Elettrica e l'Accisa



Le Figure Professionali



I soggetti obbligati - Adempimenti

I soggetti obbligati sono tenuti ad attenersi ai seguenti adempimenti:

Presentare denuncia di inizio attività all'Ufficio delle Dogane del territorio di competenza e richiedere il rilascio della licenza d'esercizio

(Art. 53, commi 4 e 7, del TUA)

Prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa pari a 1/12 dell'imposta annua (Art. 53, comma 5, del TUA)

Pagare il diritto annuale di licenza (Art. 63, comma 3, del TUA)

- Di €23,24 in caso di officine elettriche per uso proprio
- Di €77,47 in caso di officine elettriche a scopo commerciale

Tenere il registro delle letture prescritto dall'Ufficio delle Dogane

(Art. 58 del TUA)

Presentare la dichiarazione annuale di consumo entro il mese di marzo dell'anno successivo al periodo di imposta

(Art. 53, commi 8 e 9, del TUA)

Versare le rate mensili di acconto per la liquidazione dell'accisa

(Art. 55 del TUA)

Effettuare le tarature dei gruppi di misura ogni 3 anni e comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione dell'officina elettrica

E inoltre...

I soggetti obbligati – I mancati Adempimenti

I mancati adempimenti sono soggetti alle sanzioni di cui all'Art. 59 del TUA:

Attivazione dell'officina senza la Licenza d'esercizio: sanzione amministrativa per un importo che va dal doppio al decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore a 258€

Manomissione dei dispositivi di misura, contrassegni, suggelli, bolli: sanzione amministrativa per un importo che va dal doppio al decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore a 258€

Omissione o errata compilazione delle dichiarazioni di consumo e dei registri: sanzione amministrativa per un importo che va dal doppio al decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore a 258€

Mancata presentazione o presentazione infedele della denuncia di attivazione: sanzione amministrativa per un importo che va dal doppio al decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore a 258€

Ostacolo o negazione dell'ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al controllo e alla verifica dell'officina elettrica : sanzione amministrativa per un importo che va dal doppio al decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore a 258€

Sottrazione dell'energia elettrica all'applicazione dell'imposta o uso dell'energia elettrica esente per usi non esenti sanzione amministrativa per un importo che va dal doppio al decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore a 258€

Le Figure Professionali

Soggetti Non Obbligati

(Art. 53-Bis)

Coloro che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53

(comma 1)

Coloro che effettuano l'attività di vettoriamento di energia elettrica

(comma 2)

I soggetti non obbligati - Adempimenti

I soggetti non obbligati sono tenuti ad attenersi ai seguenti adempimenti:

Presentare denuncia di inizio attività all'Ufficio delle Dogane del territorio di competenza

(Art. 53-bis, commi 1 e 2, del TUA)

Presentare una dichiarazione annuale contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica prodotta, immessa e trasportata

(Art. 53-bis, commi 1 e 2, del TUA)

Il ravvedimento

Il ravvedimento per ritardati adempimenti è normato dai D.Lgs. 471 e 472 del 1997:

La ritardata presentazione della Dichiarazione Annuale di Consumo rientra nei casi dell'Art. 50, comma 1, del TUA

Il ritardato pagamento dell'imposta rientra nell'art. 13 del D.Lgs 471/97

Il ravvedimento in caso di errato versamento dell'imposta, della mancata presentazione della dichiarazione di consumo, sempre che non siano state avviate azioni ispettive o di controllo, rientra nell'art. 13 del D.Lgs. 472/97

Il ritardato pagamento del diritto di licenza è punito con la sanzione di cui all'Art. 63, comma 4 che va da una a tre volte l'importo del diritto

Le Aliquote d'Accisa

Destinazione d'uso	Tipologia	Aliquota	Rif. Normativo
Per le abitazioni		0,0227€/kWh	Art. 17, co. 6, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv. con mod. dalla L. 22/03/1995, n. 85
Per i locali e per i luoghi diversi dalle abitazioni	Per i consumi mensili fino a 200.000 kWh	0,0125 €/kWh	Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44
	Per i consumi mensili compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh	0,0075 €/kWh	
	Per i consumi mensili oltre 1.200.000 kWh	Fino a 200.000 kWh 0,0125 €/kWh Per i restanti consumi 4.820,00 €/mensili	

Allegato 1 al D.Lgs. 504/95 (Testo Unico Accise)

Aggiornamenti reperibili sul [Sito web dell'Agenzia](#)

Il Registro delle letture

Il **registro** viene prescritto dagli Uffici dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell'Art. 58 del D.Lgs. 504/95 (Testo Unico delle Accise)

Ha durata **annuale** e riporta:

- **Anagrafica della Ditta**
- **N. di Registrazione**
- **Periodo di contabilizzazione**
- **Identificativo dei contatori (Produzione, cessione,...)**
- **Coefficiente moltiplicatore (K)**
- **Letture dei contatori**
- **Eventuali annotazioni**

La Dichiarazione di Consumo

La **Dichiarazione Annuale di Consumo** è un adempimento previsto dall'Art. 53, comma 8, del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/95) e va presentata entro il mese di marzo dell'anno successivo all'anno di imposta

esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica e, quindi, titolari di Licenza di esercizio, rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sull'impianto

gestori degli elettrodotti per il trasporto o distribuzione

**CHI LA DEVE
PRESENTARE**

esercenti attività di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e, quindi, titolari di Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale

esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell'elettricità prodotta

La Dichiarazione di Consumo

La trasmissione della Dichiarazione di Consumo

Istanza di accesso per fruire del [Servizio Telematico Doganale](#)


Ritiro, presso l'Ufficio delle Dogane di competenza, delle credenziali di accesso

[Accesso al servizio](#) e creazione del certificato di firma digitale

Download del software per la compilazione della [Dichiarazione di Consumo e della guida alla compilazione](#)

Trasmissione della Dichiarazione di Consumo, «firmata digitalmente», attraverso STD

I Sistemi Efficienti di Utenza



Misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete

Misuratore dell'energia elettrica prodotta

Testo Integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo

[Allegato A alla Delibera 578/2013 dell'Autorità per l'EE e il Gas](#)

L'Agencia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti sull'applicazione della disciplina delle accise ai SEU con la **Circolare 12/D del 2014**

Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.


I SEU e le Accise

L'applicazione della normativa accise ai Sistemi Efficienti di Utenza varia in base ai diversi casi di titolarità dell'impianto di produzione e dell'unità di consumo, nonché ai possibili diversi accordi per la ripartizione delle rispettive responsabilità.


I casi analizzati dalla Circolare 12/D/2014 sono i seguenti

Il produttore coincide con il consumatore finale


Il produttore è un soggetto diverso dal consumatore finale



Il produttore è titolare dei rapporti di vendita e acquisto dell'energia elettrica dalla rete



Il cliente è titolare dei rapporti di vendita e acquisto dell'energia elettrica dalla rete



Il produttore è titolare dei rapporti di vendita e il cliente dei contratti di acquisto dell'energia elettrica

I SEU e le Accise

Il produttore coincide con il consumatore finale

Per l'energia elettrica **prodotta**

È tenuto a richiedere la licenza d'esercizio in quanto Soggetto Obbligato ai sensi dell'Art. 53 del TUA

Se l'impianto di produzione è alimentato da Fonti di Energia Rinnovabile e l'energia elettrica è usata in luoghi diversi dalle abitazioni, allora è esente da accisa (Art. 52, comma 3, lettera b) del TUA

Per l'energia elettrica **Acquistata dalla rete**

Se il consumatore finale rientra nell'Art. 53, comma 2, del TUA, Può fare denuncia di officina d'acquisto e provvedere alla liquidazione delle accise


oppure sarà il venditore dell'energia elettrica a pagare le accise fatturando, poi, l'imposta al consumatore.

I SEU e le Accise

Il produttore è un soggetto diverso dal consumatore finale

Il produttore è titolare dei rapporti di vendita e acquisto dell'energia elettrica dalla rete

- *Il cliente non è considerato soggetto obbligato*
- *Acquista energia elettrica da un solo produttore*




- *Il produttore è considerato soggetto obbligato*
- *Deve essere in possesso della licenza di esercizio*
- *Si configura come officina di produzione e come officina d'acquisto per rivendita*

- *Il venditore non applica l'accisa in quanto non fattura ad un consumatore finale*

I SEU e le Accise

Il produttore è un soggetto diverso dal consumatore finale

Il cliente è titolare dei rapporti di vendita e acquisto dell'energia elettrica dalla rete



Se il Cliente è soggetto obbligato

ex Art. 53, comma 1, lettera c) oppure comma 2, del TUA

Il cliente si configura come **Officina d'Acquisto per Uso Proprio** e si fa fatturare l'energia elettrica senza l'applicazione dell'accisa per liquidarla autonomamente

Il Produttore (se non ha autoconsumo) vende in blocco l'energia elettrica ad un soggetto obbligato e **deve presentare Dichiarazione Annuale di Consumo come Officina di Produzione** (Art. 53-bis, commi 1 e 3, del TUA)

Se il Cliente non è soggetto obbligato

Il cliente si configura come consumatore finale


Il produttore si configura come **Officina Elettrica a Scopo Commerciale** (Art. 53, Comma 1, del TUA) e deve essere a conoscenza dell'energia elettrica ceduta in rete

Il venditore applica l'accisa corrispondente all'energia elettrica venduta in quanto fattura ad un consumatore finale

I SEU e le Accise

Il produttore è un soggetto diverso dal consumatore finale

Il produttore è titolare dei rapporti di vendita e il cliente dei contratti di acquisto dell'energia elettrica



Se il Cliente è soggetto obbligato

ex Art. 53, comma 2, del TUA

Il cliente si configura come **Officina d'Acquisto per Uso Proprio** e si fa fatturare l'energia elettrica senza l'applicazione dell'accisa, per liquidarla autonomamente

Il Produttore (se non ha autoconsumo) vende in blocco l'energia elettrica a soggetti obbligati e **deve presentare Dichiarazione Annuale di Consumo come Officina di Produzione** (Art. 53-bis, comma 1 e 3, del TUA)


Se il Cliente non è soggetto obbligato

Il cliente, in questo caso, è un utilizzatore finale


Il produttore si configura come **Officina Elettrica a Scopo Commerciale** (Art. 53, Comma 1, del TUA) e deve applicare all'elettricità venduta al cliente la corrispondente accisa e vende direttamente al GSE la restante energia elettrica

Il venditore applica l'accisa corrispondente all'energia elettrica venduta in quanto fattura ad un consumatore finale


ONCE : unico invio - unico controllo



La Telematizzazione delle Accise



Il Metodo – Inclusione degli utenti nei processi decisionali



La metodologia è applicata in cooperazione con tutti gli stakeholders del processo

Tavolo Digitalizzazione Accise

PROVVEDIMENTI DI IMPLEMENTAZIONE «AUTOCONSISTENTI»



Il Tavolo Tecnico Digitalizzazione Accise

Il Tavolo tecnico permanente per la Digitalizzazione delle Accise è stato istituito per la condivisione delle strategie, dei piani di sviluppo e dei piani operativi, in relazione all'evoluzione del quadro normativo comunitario, ed ha come obiettivo la definizione della strategia comune da adottare per influenzare il quadro normativo comunitario.

I partecipanti sono **le Associazioni, Federazioni Confederazioni di categoria e le Istituzioni**

Per l'accreditamento:

Inviare mail a dogane.technologie.int.tecnologica@agenziadogane.it con oggetto: **“Accreditamento tavolo tecnico accise”** indicando nel corpo della mail:

- **nome dell'ente;**
- **nome del/i delegato/i;**
- **indirizzo/i di posta elettronica per le comunicazioni**



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Grazie per l'attenzione!

www.agenziadoganemonopoli.gov.it